

Codice A1103A

D.D. 8 giugno 2026, n. 480

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione dell'art. 28, comma 5 let. del D.Lgs. 152/2006 (Fasc. n. 1 VIA2021). Accertamento della somma di euro 20.000,00 sul capitolo 32067 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 annualità 2026. Trasgressore: R.G., cod. ben. 394771 - Obb. sol.: R.M., cod. ben. 354920)- SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE.



ATTO DD 480/A11000/2026

DEL 08/06/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione dell'art. 28, comma 5 let. del D.Lgs. 152/2006 (Fasc. n. 1 VIA2021). Accertamento della somma di euro 20.000,00 sul capitolo 32067 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 annualità 2026. Trasgressore: R.G., cod. ben. 394771 - Obb. sol.: R.M., cod. ben. 354920)- SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE.

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 7621 del 06.07.2021 della Regione Piemonte – Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere a carico della signora *omissis* nata a *omissis* residente a *omissis* quale Legale Rappresentante della **Società** *omissis omissisomissis* con sede a *omissis* – in qualità, rispettivamente, di trasgressore ed obbligato in solido;

nei confronti dei quali con processo verbale elevato, nella medesima data, da funzionari regionali in qualità di accertatori, per inottemperanza parziale alle prescrizioni ambientali di cui alla D.G.R. 24 novembre 2010, n. 41 – 1071 relative al Progetto di rinnovo con contestuale ridelimitazione e riduzione di area della concessione mineraria *omissis* nel Comune di *omissis* è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 29, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 per non aver ottemperato integralmente alle prescrizioni di cui alla determina dirigenziale della Regione Piemonte n. 224 del 14.06.2021 (Settore Polizia mineraria, cave e miniere) come da formale diffida del 10.02.2021 ex art. 28, comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

dato atto che gli interessati non si sono avvalsi del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso invece che la *omissis*, nella persona del suo Amministratore, la sig.ra *omissis* ha presentato, nei termini, uno scritto difensivo come previsto dall'art. 18 della medesima legge; scritto difensivo contenente dichiarazioni non aventi peraltro natura esimente rispetto alla fattispecie qui contestata;

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto in particolare:

- del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

- dell'ulteriore confronto con il Settore Polizia mineraria, Cave e miniere della Regione Piemonte (al quale sono state sottoposte le memorie difensive depositate dalla *omissis*); confronto che non ha evidenziato ulteriori elementi utili rispetto a quanto già valutato negativamente nel corso del procedimento di verifica di ottemperanza in oggetto alla prescrizioni di cui alla Deliberazione regionale sopra richiamata;

dato peraltro atto che in un'ottica comunque deflattiva del contenzioso e tenuto conto del tempo trascorso nonché del comportamento del trasgressore successivo all'accertamento, si è addivenuti ad un accordo, con il legale incaricato, il cui contenuto è da ritenersi parte integrante del presente provvedimento;

richiamato pertanto l'art. 28, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 come sanzionato dall'art. 29, c. 5 della medesima Legge;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso infine che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi, l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché la personalità del trasgressore/i; elementi questi che, nel caso di specie, per quanto già sopra espresso, giustificano, in questa sede, l'applicazione della sanzione nella misura minima;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- Vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/4/2000, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021";

- vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";
- visto la Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028);
- vista il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R);
- la D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.";
- Vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato".;
- vista la Legge regionale 03 febbraio 2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";

determina

- in Euro 20.000,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa;

INGIUNGE

ai sunnominati signori e/o Società:

- *omissis* in qualità di trasgressore;

- *omissis* in qualità di obbligata in solido,

di pagare la somma complessiva di **Euro 20.000,00** a titolo di sanzione (con la precisazione che il pagamento da parte di uno degli obbligati libera gli altri) secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato - modalità pagoPA.**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81 costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Si accerta la somma di euro 20.000,00 sul capitolo 32067 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 (cod. ben. n. *omissis*) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRETTORE (A11000- RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO)

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri